



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 236 del 17/07/2013 – del 24/07/2013</b> <b>Udienza del 18/06/2013</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario – Ricorso delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna avverso l'art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del d.l. n. 95 del 2012 - Asserita lesione della loro potestà legislativa in materia di «organizzazione regionale» di cui all'art. 117, comma quarto, Cost. - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'art. 119 Cost. - Asserita assenza di titoli di legittimazione dello Stato ad adottare la disciplina di cui al D.L. n. 95 del 2012 – Asserita lesione da parte della norma impugnata degli artt. 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), che riserva alla competenza legislativa primaria della Regione la materia ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione – Asserita violazione degli artt. 3, comma 1, lettere a), b) e q), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), che attribuisce alla Regione medesima la competenza legislativa esclusiva nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione», «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» e «biblioteche e musei di enti locali» - Previsione di una clausola di salvaguardia che prescrive una procedura “garantita” che esclude l'automatica applicazione agli enti ad autonomia speciale della normativa introdotta - Non fondatezza.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Sardegna per violazione, rispettivamente, degli artt. 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché degli artt. 3, 97 e 117, comma quarto, Cost., nonché degli artt. 3, comma 1, lettere a), b) e q), e 7 della legge</p>



	<p>costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), stante che la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione prescrivendo una procedura "garantita" che esclude l'automatica applicazione agli enti ad autonomia speciale della normativa introdotta.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>Articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 4  Statuto regione Friuli-Venezia Giulia articoli 4 e 54  Statuto regione Sardegna artt. 3, comma 1, lettere a), b) e q), e 7</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)